

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI**

**DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO AMMETO/MARSCIANO**

**Anno scolastico 2014-2015**

**Dirigente Scolastico: Elvira Baldini**

## **Premessa e riferimenti normativi**

Questo protocollo nasce con l'intento di pianificare le azioni d'inserimento degli alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri, facilitandone l'ingresso nel nostro sistema scolastico a partire dall'avvio della formazione, cioè dalla scuola dell'infanzia, primo ordine scolastico con il quale bambini/e e famiglie entrano generalmente in contatto.

Il protocollo definisce prassi condivise di carattere organizzativo, amministrativo, comunicativo, educativo-didattiche, in base ai riferimenti normativi nazionali che negli ultimi quindici anni hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale e dell'integrazione degli alunni stranieri.

In Italia, di fronte all'emergenza del fenomeno migratorio, l'educazione interculturale è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni immigrati: in particolare, si è inteso disciplinare l'accesso generalizzato al diritto allo studio, l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d'origine<sup>1</sup>.

In seguito si è affermato il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri, in funzione del reciproco arricchimento. Tale principio introduce per la prima volta il concetto che l'educazione interculturale, anche in assenza di alunni stranieri nella classe, vada intesa come la forma migliore per prevenire e contrastare il razzismo, l'intolleranza e la formazione di stereotipi<sup>2</sup>. Quindi, con riferimento al trattato di Maastricht e ai documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa<sup>3</sup>, anche la dimensione europea dell'insegnamento si colloca nel quadro dell'educazione interculturale.

Alla fine degli anni Novanta una serie di norme<sup>4</sup> pone particolare attenzione all'effettivo esercizio del diritto allo studio e quindi agli aspetti organizzativi della scuola, all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, al mantenimento della lingua e della cultura di origine, alla formazione dei docenti e all'integrazione sociale. In particolare con il **D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394** viene istituito il **Protocollo**, documento elaborato dai singoli Istituti, che disciplina le procedure di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri. Le successive circolari ministeriali attuative del suddetto D.P.R. prevedono lo stanziamento di fondi aggiuntivi per la formazione dei docenti e per iniziative di sostegno per l'**integrazione**<sup>5</sup>.

Dopo la pronuncia del **C.N.P.I. del 20/12/2005** riguardo al ruolo attivo che la scuola riveste in una società multiculturale, la **C.M. n. 24 del 1 marzo 2006, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**, fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l'organizzazione di misure volte all'inserimento degli alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri e infine la circolare n. 28 del 15 marzo 2007 raccomanda alle commissioni esaminatrici di riservare particolare attenzione a tali alunni che ancora presentano difficoltà linguistiche.

---

<sup>1</sup> Cfr. **C.M. 8/9/1989, n. 301**, *Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio.*

<sup>2</sup> Cfr **C.M. 26/7/1990, n. 205**, *La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale*; cfr. la **pronuncia del C.N.P.I. del 24/3/1993**, *Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola.*

<sup>3</sup> Cfr. il documento *Il dialogo interculturale e la convivenza democratica*, diffuso con **C.M. 2/3/1994, n. 73**.

<sup>4</sup> Cfr. la legge n **40 del 6 marzo 1998, art. 36**; **Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286**.

<sup>5</sup> Cfr. **C.M. n.155/2001**, attuativa degli **articoli 5 e 29** del CCNL del comparto scuola; **C.M. n. 160/2001**.

Il 6 dicembre 2006, con Decreto Ministeriale, viene istituito l'*Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale*, articolato in un comitato scientifico composto da esperti del mondo accademico, culturale e sociale, in un comitato tecnico composto da rappresentanti degli Uffici del Ministero e in una Consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni ed enti che lavorano nel campo dell'integrazione degli alunni stranieri.

Nell'ottobre 2007 un importante documento, *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*, ha dettagliato le azioni più opportune per l'integrazione e l'interazione interculturale. Tali indicazioni sono state riprese e ridefinite nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, pubblicate nel febbraio 2014, in cui – oltre ad avere dettagliato con maggiore chiarezza chi sono gli alunni di origine straniera e a ribadire una serie di buone prassi – viene spostato il focus sulle scuole secondarie di secondo grado.

La C.M. 08/01/2010 *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana* fornisce invece indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana nelle prime classi di ogni ordine e grado, introducendo - a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2010/11 - il limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana per classe. Tale limite "dovrà rapportarsi ai peculiari contesti territoriali e essere opportunamente calibrato sulla base delle località (città piccole, medie, grandi, metropoli, aree extraurbane) e delle situazioni (dimensioni e caratteristiche del fenomeno migratorio), nonché delle intese e delle alleanze possibili fra le diverse istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio".

Con il D.P.R. 263/2012 il legislatore ha inteso supportare gli alunni provenienti da paesi terzi nella fascia di età di 15 – 18 anni nei percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana anche in ragione della più recente normativa in materia di immigrazione<sup>6</sup>.

I più recenti provvedimenti in materia di alunni in situazione di difficoltà e svantaggio ribadiscono tutto quanto previsto dalla normativa precedente.

L'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*"<sup>7</sup> evidenzia la necessità di una speciale attenzione nei confronti di alunni in situazione di svantaggio per ragioni sociali e culturali, per disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Per questa vasta area di alunni il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.

---

<sup>6</sup> Cfr. l'**Accordo di integrazione** di cui al D.P.R. 179/2011

<sup>7</sup> **Nota del MIUR del 22 ottobre 2008** del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica, Ufficio Sesto.

## Le fasi dell'accoglienza

### 1. Fase comunicativo-relazionale

- **ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA:**

Nella prima settimana di scuola l'alunno lavorerà con i docenti, i quali avranno il compito di:

1. Valutare il livello scolastico dell'allievo ed individuarne le eventuali problematiche;
2. inserire gradualmente l'alunno nella nuova realtà scolastica e ambientale

Si concorderà un incontro tra famiglia, mediatore interculturale, docente referente per l'intercultura, ed eventualmente tutor di classe/sezione, per raccogliere ulteriori informazioni, illustrare il nuovo contesto, fornire la documentazione scritta nella lingua d'origine.

N.B. In questa fase è possibile adattare l'orario di frequenza degli alunni stranieri neo-arrivati in funzione delle iniziative programmate.

- **INSERIMENTO NELLA CLASSE:**

Il Dirigente scolastico sentito i docenti assegna la classe al neoarrivato evitando che si costituiscano classi con un'eccessiva concentrazione di alunni stranieri. L'inserimento scolastico degli alunni avviene sulla base della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana". A questo punto l'alunno/a viene accolto nella classe (se l'iscrizione avvenisse in corso d'anno verrà organizzata specifica festa di accoglienza); viene quindi predisposto dai docenti di classe/sezione un piano di lavoro individualizzato e/o personalizzato e nel contempo vengono programmate attività di educazione interculturale per coinvolgere i compagni di classe e favorire la socializzazione.

### 2. Fase educativo-didattica

- **PERCORSO DI FACILITAZIONE DIDATTICA:**

Gli insegnanti di classe, individueranno, sulla base delle risorse interne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico e relazionale.

- a) Percorso didattico:
  - a. Rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento (valutazione delle competenze di italiano L2)
  - b. Uso di materiali visivi, musicali e grafici
  - c. Semplificazione linguistica
  - d. Adattamento dei programmi curricolari
  - e. Partecipazione a laboratori di italiano come L2

b) Percorso relazionale:

- a. Programmazione di attività interculturali
- b. Utilizzo di materiale nelle diverse lingue
- c. Individuazione di compagni di classe tutor a rotazione
- d. Attività per piccoli gruppi
- e. Coinvolgimento delle famiglie quando possibile

## • VALUTAZIONE

E' bene innanzitutto precisare che va valutato l'intero progetto di accoglienza, nei suoi differenti aspetti e articolazioni. Per quanto riguarda, più nello specifico, la valutazione dei risultati scolastici degli alunni stranieri, è utile richiamare le riflessioni contenute nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" allegate alla C.M.24/2005: *"La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento"*.

La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. Dall'emanazione della legge **n. 517 del 4 agosto 1977** ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di educazione. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino *"nel rispetto della normativa nazionale"*.

Per il team di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che **privilegia la valutazione formativa** rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni". Dal documento si evince che la valutazione sarà riferita al percorso individualizzato e/o personalizzato messo in atto. Sarà opportuno esprimere in un primo momento una valutazione sui progressi nell'apprendimento della lingua italiana e nella capacità comunicativa; in un secondo momento anche i progressi sugli apprendimenti disciplinari e sull'utilizzo dell'italiano come lingua di studio.

### 3. Fase sociale

Al fine di promuovere l'integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con Servizi, Associazioni, Biblioteche, Parrocchie, e con l'Amministrazione locale per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale.

Tutte le risorse offerte dall'extra-scuola sono valutate e coinvolte nell'attività di integrazione e promozione della diversità.

Possono essere attivate reti di scuole che mettono in comune risorse, per attuare progetti indirizzati sia direttamente agli alunni stranieri, sia rivolti alla formazione dei docenti.

Le proposte territoriali sono presentate ai docenti della scuola e alle famiglie di provenienza estera, quale spunto per un autonomo ampliamento dell'offerta formativa scolastica.

#### **L'organizzazione dei laboratori linguistici**

Come si evince dalle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* "Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche:

- la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare)
- la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio).

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti.

È necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.

Rilevato il grado di conoscenza della lingua italiana attraverso appositi test d'ingresso, la Scuola stabilisce che l'alunno venga avviato ad un percorso di alfabetizzazione calibrato sul suo livello di partenza, in orario scolastico e pomeridiano, evitando di farlo coincidere con gli insegnamenti che più si prestano all'organizzazione di attività pratiche. Tali percorsi si attueranno anche con la collaborazione di cooperative ed agenzie operanti sul territorio. La Scuola rende obbligatoria la frequenza di corsi di Italiano L2 per i neo arrivati in orario pomeridiano o prima dell'inizio delle lezioni a settembre.

Il percorso di supporto linguistico è articolato in livelli:

1. Laboratorio di primo livello
2. Laboratorio di secondo livello
3. Laboratorio di terzo livello

### **La valutazione degli alunni stranieri neo arrivati**

Sulla base di quanto previsto dal DPR 394/99, art. 45, comma 4, "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario **adattamento** dei programmi di insegnamento". Ne consegue che la valutazione debba essere adattata a quanto programmato, ossia riferita al percorso individualizzato messo in atto a favore degli alunni non italofoni.

Il Consiglio di classe articolerà la valutazione in due momenti distinti. Nella prima fase (corrispondente al primo quadrimestre, se l'allievo ha iniziato a settembre il suo percorso scolastico) la valutazione avrà per oggetto i progressi nell'apprendimento dell'Italiano L2 compiuti dall'alunno neo-arrivato. Nella fase successiva saranno valutati anche gli apprendimenti disciplinari, avendo sempre come punto di riferimento gli obiettivi e i contenuti programmati e le strategie di apprendimento messe in atto.

Sarà compito del team di classe:

- nella prima fase predisporre una scheda di valutazione personalizzata (da allegare a quella ufficiale) in cui indicare la valutazione raggiunta dall'alunno nei seguenti obiettivi riferiti all'Italiano L2:
  - Comprende messaggi orali relativi alla sfera personale e/o sociale
  - Produce testi orali su argomenti noti
  - Comprende globalmente e dettagliatamente vari modelli di testi scritti
  - Utilizza in modo pertinente funzioni e strutture apprese.

In questa prima fase il giudizio sintetico disciplinare sarà ovviamente omesso laddove non ci siano elementi di valutazione, apponendo la seguente frase: *La valutazione non viene espressa perché l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.*

- Nella seconda fase il team di classe indicherà un giudizio sintetico in corrispondenza di ogni singola disciplina ove sia stato possibile effettuare un percorso. Tale giudizio sintetico potrà essere espresso anche nella prima fase relativamente alle discipline in cui si possono raccogliere comunque dati valutativi. La valutazione espressa sarà accompagnata dalla frase: *La valutazione si riferisce al percorso individuale dell'alunno.*